



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *57* del 22/02/2021 (COPIA)

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Febbraio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
2	CONSIGLIO ANGELO MICHELE	Presente
3	RIGANTE ROBERTA	Presente
4	NAGLIERI GIOVANNI	Presente
5	STORELLI DOMENICO	Presente
6	ACQUAVIVA LOREDANA	Presente
7	PARISI NATALE	Presente
8	SETTE ROSALIA	Presente

Tutti presenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art.73 del D.L. 17.03.2020 n.18, la presente seduta della Giunta comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma SKYPE.

LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco, che propone l'approvazione del presente atto, sulla base dell'istruttoria procedimentale svolta dalla Segreteria Generale:

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, come modificato ed integrato, da ultimo, con D. Lgs. n. 74/2017, che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di individuare strumenti e metodologie adeguati ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, del citato D.Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che " ...gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. ...";

Vista la delibera n. 121/2010 con la quale l'ANAC (ex CIVIT) ha chiarito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e, pertanto, rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

Vista la deliberazione n. 76 del 04.03.2011, con la quale è stato approvato il regolamento stralcio per il recepimento dei principi generali del D.Lgs 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance e per l'integrità e la regolarità dell'azione amministrativa, prevedendo l'organismo indipendente di Valutazione (OIV);

Vista la deliberazione della G.C. n. 84 del 09.07.2013, con la quale si modificava la denominazione dell'organismo di valutazione da OIV a Nucleo di Valutazione, non avendo l'Ente recepito l'art. 14 del D.Lgs 150/2009;

Considerato:

- che nell'attuale composizione, il Nucleo di Valutazione è Organo Collegiale, costituito da tre membri esterni;
- che gli attuali incarichi di componente esterno del Nucleo di Valutazione, verranno a scadenza il 16/04/2021;
- che, pertanto, occorre avviare le procedure per la nomina del nuovo Nucleo di valutazione;

Ritenuta, in detta prospettiva, la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento in materia, disciplinante, in maniera compiuta e puntuale, le funzioni, la composizione, la nomina, i requisiti dei membri e le regole di funzionamento del Nucleo di Valutazione, ed adeguato, per contenuti, alle modifiche normative medio tempore intervenute;

Richiamati, a tal fine:

- l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", il quale prevede che "1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)", nonché il successivo comma 3, a mente del quale "3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.";

- l'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, rubricato "Tipologia dei controlli interni", ai sensi del quale "1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto

tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. (omissis)

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento”;

- il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017;

- l'art. 14 del citato Decreto legislativo, ai sensi del quale “ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- il successivo art. 16, comma 2, del predetto Decreto legislativo, ai sensi del quale “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”

- la delibera CIVIT n. 121/2010, con la quale la Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità ha, a suo tempo affermato l'inapplicabilità dell'art. 14 alle autonomie locali, rimettendo ai singoli enti la facoltà di sostituire il Nucleo di Valutazione con l'OIV;

- la delibera CIVIT n. 12/2013, con la quale è stato ribadito che “Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. Lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione”;

- da ultimo, la deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13/11/2019, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che, nell'esplicitare il ruolo dell'OIV nel coordinamento tra il sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, conferma che “Laddove le amministrazioni non siano tenute a dotarsi dell'OIV, come ad esempio le Regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere attribuite ad altri

organismi, quali i nuclei di valutazione”;

•la disciplina nazionale Anticorruzione ed il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Rilevato, pertanto, che, alla luce dell'attuale quadro regolatorio e sulla base delle scelte organizzative a suo tempo assunte dal Comune, sono confermati il ruolo e le funzioni del Nucleo di Valutazione (già istituito all'interno dell'ente), atteso che l'istituzione dell'OIV non è obbligatoria per gli enti locali;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione - cui sono affidate le funzioni, competenze ed attività definite dalla legge e dagli atti organizzativi interni, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 - può essere nominato in forma monocratica ovvero in forma collegiale;

Ritenuto di confermare la composizione del Nucleo di Valutazione in forma collegiale;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare un nuovo ed apposito regolamento che disciplini, in via specifica, la composizione, i requisiti dei membri, le procedura di nomina e sostituzione dei componenti, la durata, il compenso, le funzioni e competenze e le relative regole di funzionamento, abrogando contestualmente all'entrata in vigore dello stesso, le disposizioni riguardanti il Nucleo di Valutazione contenute nel Regolamento Stralcio per il recepimento dei principi generali del D.Lgs 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance e per l'integrità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché ogni altra disposizione regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con lo stesso;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, come da allegato prospetto:

- il Segretario Generale, incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del T.U.D.Lgs. n. 267/00, ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
- il Dirigente della Ripartizione finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte

1. di confermare, alla luce dell'attuale quadro regolatorio e sulla base delle scelte organizzative a suo tempo assunte dal Comune, il ruolo e le funzioni del Nucleo di Valutazione (già istituito all'interno dell'ente), atteso che l'istituzione dell'OIV non è obbligatoria per gli enti locali;
2. di approvare il «Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione», composto da n.8 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di confermare la composizione del Nucleo di Valutazione in forma collegiale, attivando la procedura per la nomina dei n. 3 esperti esterni che comporranno il Nucleo di Valutazione , dando atto che la nomina sarà effettuata con proprio provvedimento monocratico del Sindaco, previa acquisizione delle candidature da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'emanando avviso pubblico;
4. di demandare al Segretario Generale la predisposizione dell'avviso pubblico per la nomina del Nucleo e gli adempimenti consequenziali;
5. di stabilire che le disposizioni riguardanti il Nucleo di Valutazione contenute nel Regolamento Stralcio per il recepimento dei principi generali del D.Lgs 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance e per l'integrità e la regolarità dell'azione amministrativa, nonché ogni altra disposizione regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con il nuovo Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione sono abrogate con l'entrata in vigore dello stesso.

6. Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con separata e palese votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Copia conforme all'originale

Li', 22/02/2021

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 22/02/2021 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 00442

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 22/02/2021

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 05/03/2021.

Li', 05/03/2021

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CITTÀ DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.vo n. 267/2000:

OGGETTO: Approvazione Regoalmento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione

Tecnico: favorevole

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Donna Rosa ARRIVABENE

Li, 11/02/2021

Contabile: *eventuale*

IL DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE

Li 11/2/2021

Visto per la conformità a quanto previsto dall'art. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

Li 11/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]